



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 5 del 28.02.2018

Oggetto:

ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI A USO PUBBLICO

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA



IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

CONSIDERATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale;

CONSIDERATO altresì, che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

VISTO l'art. 38 "Alberature private e pulizia dei marciapiedi" del Regolamento di Polizia urbana, che dispone: "I proprietari e gli utilizzatori di terreni ed edifici devono provvedere al taglio dei rami di alberi, siepi e cespugli che fuoriescano dalla proprietà, nonché provvedere alla relativa pulizia dei marciapiedi o del suolo pubblico prospiciente la proprietà, con l'accortezza di smaltire in proprio tali residui.";

VISTO l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

VISTO l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTO l'art. 892 e successivi del Codice Civile;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra ed a tutela e salvaguardia dell'incolumità pubblica, che occorre procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

DATO ATTO della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di Polizia locale;

- l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;
- l'art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

fatti salvi i diritti di terzi, i pareri e/o le prescrizioni di altri enti o soggetti per quanto di rispettiva competenza

1. **A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti nel centro abitato di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:**
 - a) *taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;*
 - b) *potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;*
 - c) *rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.*

2. **A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti esternamente al centro abitato di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:**
 - a) *al taglio delle alberature poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante.*
 - b) *rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.*

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00.
4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
7. Che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato alla "denuncia di taglio bosco" da presentare presso l'ufficio tecnico comunale durante gli orari di apertura al pubblico;
8. Nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica ove necessario dovranno essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi necessari, per il quale occorrerà garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

1. La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:
 - Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
2. Che la Polizia Locale vigili affinché sia data esecuzione alla medesima.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'Ente (www.comune.ozzero.mi.it), mediante affissione in luoghi pubblici.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Milano.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per la Lombardia (articolo 21 della legge n. 1034 del 1971) previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR n. 1199 del 1971), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Comune di Ozzero sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

La proprietà dell'immobile/area, rimane unica responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza di quanto accertato, restandone completamente sollevato il Comune di Ozzero nonché i Funzionari da Essa dipendenti.

Nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica ove necessario dovranno essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi necessari, per il quale occorrerà garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.



L. SINDACO
(Ing. Guglielmo Villani)